

Zeitschrift: Rivista militare della Svizzera italiana
Herausgeber: Lugano : Amministrazione RMSI
Band: 48 (1976)
Heft: 6

Artikel: I regolamenti di disciplina nel mondo : Stati Uniti d'America
Autor: Donati, Franco
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-246373>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 01.02.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

I regolamenti di disciplina nel mondo

Gen Franco DONATI

(«URSS», il secondo articolo di questa serie è apparso su RMSI 5/1976 a pag 322)

Stati Uniti d'America

(...) Al vertice del sistema di governo degli Stati Uniti figura, quasi come una persona fisica, la *Costituzione*. E questa è in permanenza direttamente operante ad ogni livello quale prima legge dello Stato, come in effetti si conviene allo spirito del popolo americano, incline a prendere sul serio ed a trasformare in azione ogni enunciazione ideologica, da lui liberamente accettata. Legislazione e regolamentazione disciplinare rappresentano, quindi, la stretta applicazione al campo militare della Costituzione che esse integrano senza sostituirla, bensì affiancandola, disponibili per ogni modifica quando fra Costituzione e leggi o regolamenti appaia qualche sia pur piccola incompatibilità.

GENERALITÀ SULLE FORZE ARMATE DEGLI STATI UNITI

Due sono gli argomenti di carattere generale necessari per inquadrare la successiva trattazione del regime disciplinare: le Forze Armate, intese nel duplice aspetto di organismi di impiego e di organi amministrativi, e le vigenti leggi sul reclutamento.

Le Forze Armate

Come organismo di impiego, le Forze Armate degli Stati Uniti sono le tre tradizionali: *Esercito*, *Marina* ed *Aeronautica*, a cui si aggiunge la *Guardia Costiera* («Coast Guard»), corpo armato appartenente ai singoli Stati e, di norma, autonomo nell'impiego. Anche il *Corpo dei Marines* costituisce quasi una Forza Armata a sé. In virtù, infatti, del «National Security Act» del 1947 (e successivo emendamento del 1952), esso è stato ufficialmente definito «corpo autonomo» («*separate service*») all'interno del Dipartimento della Marina, ed ha quindi un proprio Comandante che dipende, come il Capo di Stato Maggiore della Marina e in posizione paritetica con questi, dal Segretario della Marina. Egli presenza normalmente alle riunioni del comitato dei Capi di Stato Maggiore («Joint Chiefs of Staff»), prendendovi però parte attiva, in stato di parità con i Capi di Stato Maggiore delle tre Forze Armate, solo quando vengono trattate questioni che interessano il Corpo dei Marines.

In campo operativo, «la Marina, il Corpo dei Marines, e la Guardia Costiera, quando questa opera come facente parte della Marina ("when it is operating as a service in the Navy"), saranno considerati come una Forza Armata unica» (v. «Uniform Code of Military Justice», pg. A2 - 1). Vedremo in seguito come è regolata l'assunzione del comando in tale caso.

Anche nelle cerimonie ufficiali, le rappresentanze armate del Corpo dei Marines e della Guardia Costiera partecipano a fianco di quelle dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Quanto alle unità addette ai missili strategici, esse non fanno parte a sé, ma appartengono alla Marina o all'Aeronautica. L'impiego dei missili in questione non è però competenza di Forza Armata, ma viene pianificato, deciso e coordinato a livello Difesa.

Il reclutamento

Se però il concetto di Forze Armate si dilata a tutti gli organismi che provvedono all'addestramento dei cittadini all'uso delle armi e di altri strumenti sussidiari, ai fini della difesa del Paese — sia come virtuali complementi delle unità operative, sia per l'eventuale svolgimento di compiti interni — allora occorre comprendervi anche la Riserva e la Guardia Nazionale.

A noi queste precisazioni servono per chiarire l'attuale regime della chiamata alle armi, detta, con espressione suggestiva, «*reclutamento zero*» («zero draft») ossia reclutamento obbligatorio ridotto a zero elementi. Tale regime rappresenta l'attuazione dell'impegno elettorale assunto da Nixon nel 1968 e riconfermato nel 1972, quando egli promise l'abolizione «di fatto» del *servizio obbligatorio*, da attuare entro il 30 giugno 1973. Il Pentagono riuscì a realizzare questo obiettivo con notevole anticipo sulla data stabilita dal Presidente, e ne comunicò la notizia ufficiale nel gennaio 1973.

L'abolizione del servizio obbligatorio non comporta però la smobilitazione di tutto l'apparato statale di reclutamento. In realtà la leva obbligatoria non è operante ma non è nemmeno abolita. Ogni anno il Ministero della Difesa rende nota l'aliquota dei coscritti da chiamare alle armi, per estrazione a sorte nominativa, ad integrazione dell'a-

liquota dei volontari, per raggiungere la meta di 785.000 unità stabilita per legge. La chiamata effettiva può sempre aver luogo per esigenze connesse alla sicurezza nazionale, o di emergenza, anche a prescindere dai casi di mobilitazione parziale o generale.

A parte ciò, l'abolizione del servizio obbligatorio nelle Forze Armate federali comporta due ordini di provvedimenti: l'incentivazione del volontariato e un addestramento militare di base per un largo strato dei cittadini mobilitabili, oltre a quelli effettivamente incorporati nelle Forze Armate.

Inoltre la particolare situazione delle Forze Armate degli Stati Uniti genera problemi, e conseguenti soluzioni, di cui sarà opportuno dare qualche cenno.

All'incentivazione si è finora provveduto: creando ampie possibilità, per i volontari alle armi, di accedere a corsi ai vari livelli di istruzione compresa la scuola secondaria superiore, e presso i «colleges»; rimodernando le caserme, con l'obiettivo di assegnare una camera ogni 2 o 4 uomini al massimo; rendendo normale l'accesso degli elementi di colore agli alti gradi; istituendo, nelle caserme, la confezione di cibi per la truppa, per cucine tipiche, secondo la presenza di contingenti delle varie razze (cucina negra, cucina latino-americana, cucina sudamericana, cucina nordamericana); mediante incentivi economici; favorendo al massimo le attività del tempo libero (sport, letture, ecc.).

All'addestramento militare di base provvedono invece, secondo una pianificazione integrata, oltre alle Unità e Scuole Militari delle Forze Armate ed alle Università che svolgono particolari corsi allievi ufficiali, anche le Unità Addestrative delle Forze di Riserva («Reserve Components»), rispettivamente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, oltre a quelle della Guardia Nazionale (anch'esse con funzione di Riserva di pronto impiego).

Funzioni addestrative in proprio, oltre che di impiego, ha anche la Guardia Costiera, senza naturalmente pregiudizio per la cooperazione con le tre Forze Armate sia in campo addestrativo che operativo.

Tutti gli organismi militari di cui sopra, e in particolare Esercito, Marina ed Aeronautica, sono soggetti ad un'unica legge militare — per la prima volta nella storia degli Stati Uniti — fin dal maggio 1951, quando venne adottato il nuovo codice militare.

L'assistenza

Prima, tuttavia, di trattare la parte più propriamente legale, che comprende la regolamentazione disciplinare, ritengo utile far cenno ad alcuni problemi attuali delle Forze Armate ed ai relativi tentativi di soluzione.

Per fronteggiare la necessità di incrementare l'arruolamento volontario sono stati adottati vari provvedimenti di rilievo, alcuni dei quali sorti da iniziative locali in seno ad Alti Comandi. Cito ad esempio, per il suo realismo d'avanguardia, l'istituzione, nell'ambito del III Corpo d'Armata, a Fort Hood, di un particolare ufficio di assistenza col compito di agire da tramite fra il personale in libera uscita e l'unità di appartenenza, e al tempo stesso fornire consulenza e assistenza quando il militare si trovi in difficoltà di fronte a situazioni particolari.

L'ufficio tratta i problemi più disparati: dal comportamento da tenere in un locale pubblico quando i militari siano coinvolti in eventi eccezionali, alle azioni da intraprendere se capitati loro un imprevisto ritardo nel rientro dalla licenza, alla consulenza qualora i militari si trovino ad essere parte in causa in un incidente automobilistico, anche come semplici testimoni, ecc. L'ufficio è autonomo e classificato «operativo». Esso agisce a favore del personale in modo tempestivo, sorretto da competenza tecnica specifica. Nel caso di telefonate interurbane, si accolla le relative spese. Di norma, personale dell'ufficio si reca sul posto da cui il militare ha effettuato la chiamata quando occorre agire immediatamente in suo favore (ricovero in ospedale, consulenza legale, interventi nei riguardi della Polizia Militare, ecc.).

Questo tipo di provvedimenti risponde naturalmente al principio di offrire sicurezza ai giovani che lasciano la famiglia, in una società superprotetta.

Con diverso angolo visuale, ci si è preoccupati anche di attenuare taluni motivi di disagio connessi alla coesistenza, nell'ambiente militare americano, di esponenti di varie razze, istituendo seminari, con la libera partecipazione di elementi bianchi e di colore, seminari presieduti da esperti in materia in funzione di moderatori, per discutere taluni aspetti (storici, culturali, ecc.) dell'elemento negro e facilitarne la comprensione.

IL SISTEMA DISCIPLINARE

Il concetto di disciplina militare negli Stati Uniti non differisce molto da quello corrente. Nella regolamentazione USA (AR 600-20, pag. 5-1) si trova infatti la definizione seguente: «La disciplina militare consiste in una forma di addestramento individuale e di gruppo che crea un'attitudine mentale da cui derivano una condotta corretta e l'*obbedienza automatica* alle leggi militari *in ogni circostanza* (under all conditions), e si fonda sul rispetto e la realtà nei confronti dell'Autorità costituita. (...) Essa è generalmente rivelata, oltre che dall'aspetto esteriore e dal comportamento formale, dalla *pronta e scrupolosa esecuzione, nella lettera e nello spirito*, degli ordini *legali* dei superiori gerarchici (of the legal orders of their lawful superiors)».

L'espressione «*obbedienza automatica*» potrebbe apparire a qualche orecchio europeo non del tutto all'altezza dei tempi (benché si tratti di un canone sostanzialmente irrinunciabile); tuttavia ai militari americani è offerta — come vedremo — la possibilità di proporre modifiche rivolgendosi al competente ufficio il cui indirizzo è trascritto in testa al regolamento.

Il sistema disciplinare negli Stati Uniti è intimamente inserito nel sistema giuridico nazionale, di cui si può dire che costituisce una branca specializzata. Per tracciarne un quadro sommario, tratteremo separatamente: della legislazione militare, degli organi preposti all'amministrazione militare della giustizia (anche disciplinare) e infine, in campo ordinativo, del corpo dell'«*Avvocatura Giudiziaria Militare*» («The Judge - Advocate General's Corps», normalmente designato con la sigla JAGC) e delle sue funzioni.

La legislazione militare

Le leggi fondamentali riguardanti le Forze Armate sono contenute nel Codice degli Stati Uniti («United States Code», correntemente indicato con la sigla USC), insieme con le altre leggi dello Stato e nel «Manuale per le Corti Marziali» («Manual for Courts Martial, United States, 1969» — Revised edition, indicato con la sigla MCM).

Sia il «Codice» sia il «Manuale» fanno parte del corpo delle leggi degli Stati Uniti e recano in testa l'ordine di entrata in vigore firmato dal Presidente degli USA. Essi sono comuni per tutte le Forze Armate, con alcune ben definite particolarità nei singoli campi di applicazione.

Nel «Codice degli Stati Uniti» si fa menzione anche della Guardia Costiera, ma essendo questa un Corpo civile paramilitare, anzi un insieme di formazioni appartenenti ai singoli Stati, la competenza su di essa del Codice federale ha vigore solo entro certi limiti ed in particolari situazioni previste dalla legge.

L'USC e il MCM sono integrati da un complesso corpo di Regolamenti specifici per ognuna delle Forze Armate, che sostanzialmente ampliano le norme legislative, entrando nei minimi dettagli della casistica militare. Noi ci limiteremo all'esame dei «Regolamenti dell'Esercito» («Army Regulations»), normalmente designati con la sigla AR.

Gli AR sono emanati dal Dipartimento dell'Esercito e recano la firma del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, in analogia a quanto avviene nelle altre Forze Armate.

Caratteristica del concetto americano di partecipazione democratica alle scelte dell'Amministrazione Centrale è l'avvertenza che figura in bella evidenza sul prospetto di alcuni regolamenti fra cui quelli riguardanti questioni di personale: «L'ente che ha proposto questo regolamento è il Centro del personale militare degli Stati Uniti. Coloro che lo utilizzano sono invitati ad inviare commenti ed a suggerire miglioramenti valendosi del formulario 2020 del Dipartimento dell'Esercito ("Raccomandazioni di cambiamenti alle pubblicazioni ed ai moduli") indirizzando al Quartier Generale (DAPC-PAP-B) 200 Stovall Street, Alexandria, VA 22332», avvertenza riportata integralmente per provare che l'invito alla collaborazione è reale, previsto (moduli appositi) e facilitato al massimo (indirizzo dell'ufficio). Su regolamenti relativi a materie diverse dal personale, come ad esempio quello sui «Criteri e procedure per l'esercizio del comando», figura naturalmente un diverso indirizzo.

Per dare un'idea della molteplicità degli AR esistenti e della distribuzione in essi della materia disciplinare, ne cito alcuni tra i principali: AR 1-210: «Partecipazione alle attività di associazioni private»; AR 27-10: «Giustizia militare»; AR 190-37: «Polizia militare, Caserme di disciplina (Disciplinary Barracks)»; AR 350-30: «Codice di com-

portamento (Code of conduct) dei membri delle Forze Armate degli Stati Uniti»; AR 350-216: «Convenzione di Ginevra del 1949 e IV Convenzione dell'Aja del 1907»; AR 350-225: «Addestramento alla sopravvivenza, all'evasione ed alla fuga»; AR 600 - 20: «Criteri e procedure per l'esercizio del comando nell'Esercito»; AR 600 - 25: «Saluti, onori e visite di cortesia»; AR 600 - 50: «Norme di comportamento (standards of conduct) per il personale del Dipartimento dell'Esercito»; AR 670 - 30: «Personale femminile»; AR 672 - 5 - 1: «Ricompense militari».

Si può rivelare che l'AR 350 - 225 si presenta piuttosto come un'istruzione addestrativa che come un regolamento, e sembra non avere alcun rapporto con la normativa disciplinare. In realtà esso consiste nella modalità per adempiere ad un preciso dovere disciplinare, quello di tentare la fuga per chi cade prigioniero. Il precetto della fuga resta infatti incompleto senza l'insegnamento di come tradurlo in realtà. E se questo insegnamento richiede una particolare attività addestrativa, non per questo cessa di assolvere un'esigenza disciplinare; almeno per la mentalità pratica degli americani.

Quanto all'AR 350 - 216, riguardante le convenzioni di Ginevra e dell'Aja, è sintomatico che queste siano introdotte fra i regolamenti militari che è obbligatorio conoscere ed applicare.

Accanto ai regolamenti che illustrano ed integrano i Codici, vi sono poi i «Manuali di campagna» («Field Manuals»), indicati con la sigla FM; citiamo fra i tanti il FM 21 - 77A «Manuale di evasione e fuga in campo mondiale» («Joint worldwide evasion and escape manual»). Vi sono poi altri manuali che affiancano i regolamenti, con diverse denominazioni, quali: l'AIF 1 «Difesa contro la propaganda nemica»; il DA - Pam 30 - 101 «Metodi comunisti di interrogatorio, indottrinamento e sfruttamento dei prigionieri di guerra»; ecc.

Noteremo, con l'occasione, che il «Codice Unico di Giustizia Militare» («Uniform Code of Military Justice»), abbreviato in UCMJ — parte integrante del Codice degli Stati Uniti e riportato in appendice dal Manuale delle Corti Marziali — prescrive, all'art. 137, che un lungo elenco di articoli del codice stesso (relativi al campo di applicazione della legge, ai poteri disciplinari dei Comandanti per la correzione di mancanze non gravi senza intervento della Corte Marziale, a tutta una serie di reati militari o comuni accuratamente elencati e spiegati, ed ai procedimenti giudiziari che essi comportano) venga illustrato ad ogni

militare arruolato, all'atto del suo ingresso nel servizio attivo, o comunque entro il termine di sei giorni. Gli stessi articoli dovranno poi essere spiegati di nuovo dopo il completamento di sei mesi di servizio attivo ed ancora al momento della rafferma. Inoltre i testi completi del «Codice Unico» e dei regolamenti dovranno essere disponibili per la consultazione da parte del personale in servizio attivo che ne faccia richiesta.

Se è vero che i reati propriamente detti esulano dal normale concetto di materia disciplinare, è anche vero, peraltro, che l'obbligo dell'insegnamento delle loro conseguenze penali, affiancato all'insegnamento degli obblighi morali del soldato verso il suo Paese, fa indubbiamente parte qualificante di un sistema di educazione disciplinare basato sulla consapevolezza.

Nel sistema disciplinare statunitense non esiste una separazione netta fra le mancanze disciplinari ed i reati, e soprattutto fra i poteri disciplinari del Comandante e quelli dell'organo giurisdizionale costituito dalle Corti Marziali, anche queste, dall'altra parte, articolate in più livelli a seconda della gravità dei casi da giudicare.

Inoltre gli effetti del giudizio generale sulla condotta durante tutto il servizio (3 anni di ferma per i volontari, rinnovabile annualmente fino a raggiungere il limite massimo di 22 anni di servizio) e le eventuali condanne inflitte dalla Corte Marziale si riflettono in modo importante nella ripresa della vita civile da parte del congedato. Il congedo, infatti — a parte «il congedo per refrattarietà» («Discharge for unfitness») che fa parte delle misure amministrative (cfr. AR 635 - 200) e consiste nell'espulsione dall'esercito per indegnità od incapacità congenita — è di cinque tipi: «congedo onorevole» («honorable discharge») che comporta tutti i benefici che la legge riconosce ai reduci (assistenza per completare gli studi, anche universitari, prestiti per l'acquisto di terre o fattorie, mutui ipotecari assicurati, preferenze per concorsi a determinati impieghi, aiuti in caso di disoccupazione, ecc.); «congedo ordinario» («general discharge») che comporta gli stessi benefici materiali del congedo onorevole (ma con una pregiudiziale sociale, essendo indice di una condotta non delle migliori); «congedo da indesiderabile» («undesirable discharge») e «congedo penale per cattiva condotta» («discharge labeled bad conduct») — conseguente que-

st'ultimo a condanna inflitta da una Corte Marziale Speciale (competente per i reati di media gravità) — che comportano la quasi totale perdita dei benefici che la legge concede ai reduci; «congedo disonorevole» («dishonorable discharge»), rilasciato unicamente da una Corte Marziale Generale (competente per reati della massima gravità), che comporta la perdita di ogni beneficio.

Contro le sentenze riguardanti il tipo di congedo, tutti coloro che hanno lasciato l'Esercito hanno diritto di ricorrere alla «Commissione per la correzione della documentazione personale dei militari» («Board for Correction of Military Records»).

Le Corti Marziali

Le Corti Marziali («Martial Courts») sono di tre gradi (o livelli): Sommaria» («Summary»), «Speciale» («Special»); «Generale» («General»).

La «Corte Marziale Sommaria» è composta di un solo ufficiale — generalmente un capitano o un maggiore — ed è competente a giudicare unicamente militari di truppa e solo per reati di lieve entità. Essa opera senza giuria e può infliggere rimozione dal grado, ritenuta fino a 2/3 della paga mensile per un periodo massimo di 6 mesi, pene detentive fino ad un mese.

A seguito di una recente interpretazione dello Statuto, l'imputato, per subire una pena detentiva, deve sempre essere assistito da un legale.

La «Corte Marziale Speciale» — composta, secondo la scelta dell'imputato, o da almeno tre ufficiali (in veste di giurati) ed un giudice militare («judge - advocate») che funge da presidente, oppure da un giudice militare senza giuria — può infliggere fino a 6 mesi di carcere, rimozione dal grado, perdita di 2/3 della paga per un periodo fino a sei mesi.

Esiste anche un altro tipo di «Corte Marziale Speciale», la «BCD Special» che in italiano si può denominare «Speciale Superiore» in quanto viene riunita dietro ordine di un'autorità superiore (generalmente a livello di ufficiale Generale). A quest'ultima, a differenza della precedente, può essere conferito il potere di condannare l'imputato anche al congedo penale per cattiva condotta.

All'apice della piramide vi è poi la «General Court Martial» formata — a scelta dell'imputato — o da un giudice militare («law officer») con un minimo di cinque membri di giuria, oppure soltanto da un giudice militare se il caso non comporta la pena di morte. Il difensore dell'imputato, che di norma è un avvocato militare, può essere anche un avvocato civile di sua fiducia.

A differenza dei tribunali ordinari (civili), le Corti Marziali di ogni grado sono convocate, di volta in volta, dall'Autorità militare competente che, nel caso della «General Court» è, di norma, il Generale Comandante. La loro giurisdizione si estende anche ai reati comuni.

L'Avvocatura Giudiziaria Militare Generale

Un cenno deve essere fatto anche a quell'importante organismo giuridico - disciplinare delle Forze Armate che è l'Avvocatura Giudiziaria Generale («The Judge - Advocate General's Corps»), organismo che non ha riscontro da noi, per le complesse funzioni, perfino commissariali, di cui possono essere investiti i suoi membri (provenienti da apposita Scuola per la specializzazione in giustizia militare).

Il primo «Judge-Advocate General» venne nominato nel 1775, durante la guerra di indipendenza degli Stati Uniti, e da allora i «Giudici - Avvocati» militari hanno sempre fatto parte delle Forze Armate americane.

Il «Judge - Advocate General» dell'Esercito ha il grado di Generale di Divisione ed è per legge il consigliere legale del Ministro e di tutti gli ufficiali ed enti del Ministero dell'Esercito. Esso ha alle sue dipendenze avvocati militari e civili che compongono le varie Divisioni da cui è costituita l'Avvocatura giudiziaria Generale. Analoghi organi fanno parte dei Ministeri delle altre due Forze Armate.

Dal «Judge - Advocate Generals Corps» vengono scelti i rappresentanti della pubblica accusa, i difensori e i magistrati («law officers») nei processi presso le Corti Marziali. All'Avvocatura Giudiziaria, inoltre, spettano molti altri compiti, anche in campo civile ed economico, nazionale ed internazionale.

Nei Paesi della NATO ove prestano servizio militari americani esistono distaccamenti del JAGC. Presso il Comando delle Forze Tattiche

Terrestri del Sud Europa, c'è, ad esempio, un ufficio del JAGC che comprende sei sezioni: «giustizia militare» (che si occupa anche delle mancanze disciplinari di un certo rilievo, commesse da militari americani, cercando di dirimere eventuali interferenze con la giurisprudenza locale); «diritto internazionale»; «contratti»; «risarcimento danni»; «assistenza legale».

Poiché al «Judge Advocate» compete anche lo svolgimento della fase istruttoria pre-processuale, c'è da osservare che, in un esame più approfondito, la sua figura meriterebbe di essere accostata, per molti aspetti, a quella del Questore romano, di cui è stato fatto cenno nel primo articolo di questa serie.

LA NORMATIVA MILITARE

Data la notevole complessità del sistema disciplinare degli Stati Uniti, che già si può intuire dalla precedente esposizione, verrà fatto solo un rapido cenno agli argomenti più qualificanti.

Giuramento

Deve essere prestato a voce da tutti i militari, e ne viene serbata traccia in un verbale. La truppa giura, all'atto dell'arruolamento, davanti a un ufficiale. I cadetti giurano all'atto della nomina ad ufficiale.

La formula è la seguente: «Io.. (nome e cognome) faccio solenne promessa («do solemnly swear» or «affirm») che sosterrò e difenderò la Costituzione degli Stati Uniti contro tutti i nemici esteri ed interni («foreign and domestic»); che le sarò sinceramente fedele ed obbediente; e che obbedirò agli ordini del Presidente degli Stati Uniti e agli ordini degli ufficiali miei superiori, osservando i regolamenti ed il codice unico di giustizia militare. E che Dio mi aiuti».

Quasi a completare ed estendere il giuramento, ogni militare ha inoltre l'obbligo di conoscere (ed osservare) il citato «Codice di comportamento» che contiene norme di onore militare formulate a somiglianza dei comandamenti biblici, e seguite, per ogni «comandamento», da un commento esplicativo. Stralcio da questo «codice»:

I. *Io sono un combattente americano; servo nelle Forze che difendono il mio Paese e il nostro sistema di vita (way of life); sono pronto a sacrificare la mia vita nella loro difesa.*

II. *Io non mi arrenderò mai di mia libera volontà. Se investito di una funzione di comando, non ordinerò mai la resa dei miei uomini finché essi hanno i mezzi per resistere.*

III. *Se verrò catturato, continuerò a resistere con ogni mezzo possibile. Farò ogni sforzo per fuggire ed aiutare gli altri ad evadere. Non accetterò nessun patto, né favori speciali dal nemico.*

IV. (...) *non darò informazioni, né parteciperò ad azioni... Commento: Una forte azione di comando (strong leadership) è essenziale alla disciplina; senza questa, l'organizzazione (camp organization), la resistenza e la stessa sopravvivenza possono essere impossibili (...). Ufficiali e sottufficiali degli Stati Uniti continueranno a svolgere i loro compiti e ad esercitare la loro autorità anche dopo la cattura.*

V. *Caduto in prigionia, sono tenuto a fornire solo il nome, il grado, il numero di matricola e la data di nascita. Impegnerò ogni mia risorsa per evitare di rispondere ad altre domande. Non mancherò di lealtà, né con parole né con scritti al mio paese ed ai suoi alleati, né farò cosa dannosa alla loro causa.*

VI. *Non dimenticherò mai che sono un combattente americano, responsabile delle mie azioni e votato ai principi che fanno libero il mio Paese. Avrò fede nel mio Dio e negli Stati Uniti.*

La bandiera

La Bandiera di Corpo, non essendovi più i reggimenti, è assegnata ai battaglioni di cui reca scritto il numero. Non sembra tuttavia che alle Bandiere dell'Esercito sia attribuito quel carattere di sacralità tributato presso altri popoli. Diverso è il caso per le Bandiere delle navi.

Ordinamento gerarchico e «catena di comando»

Nelle Forze Armate americane si distinguono quattro diversi aspetti della scala gerarchica: gerarchia dei gradi («Grades of Rank»), gerarchia delle funzioni, catena di comando («command channel») e gerarchia amministrativa («pay grade») (cfr. AR 600-20: «Army Command Policy and Procedures»).

Gerarchia dei gradi

In base ai gradi vi è la distinzione in tre categorie:

- Ufficiali («Commissioned Officers»), che comprendono «Generali» («General Officers»), «Ufficiali Superiori» («Field Officers»), «Ufficiali Inferiori» («Company Officers»);
- Vice-Ufficiali («Warrant Officers»), categoria che non trova alcuna corrispondenza nei gradi di Maresciallo o Aiutante di battaglia, sia per il differente «iter» di carriera, che per il Warrant Officer presuppone il superamento di particolari esami, sia per la superiore dignità e responsabilità di cui è investito il Warrant Officer, classificato in una categoria a sé, al di sopra di quella dei sottufficiali, e spesso compreso, anche nei regolamenti, nel termine collettivo di «ufficiali»;
- Sottufficiali, Specializzati e Truppa («Enlisted men»), suddivisi in: sottufficiali e specialisti anziani («Senior non commissioned officers and specialists»), sottufficiali e specialisti juniores («Junior non commissioned officers and specialists»), ed infine «uomini di truppa» («Privates»).

Gerarchia delle funzioni e delle funzioni di comando

Nessun particolare rilievo offre la gerarchia delle funzioni, che antepone, ad esempio, un ufficiale di Stato Maggiore ad uno dello stesso grado posto alle sue dipendenze in un ufficio; ma la regolamentazione degli Stati Uniti considera a parte la gerarchia delle «funzioni di co-

mando» che chiama «catena di comando» («Chain of command» od anche «Command channel»), gerarchia che va dal Presidente degli Stati Uniti, quale comandante in Capo delle Forze Armate, ai graduati che comandano i più piccoli nuclei dell'Esercito, ed ai loro uomini. Non ne fanno parte, invece, gli ufficiali dei comandi («staff officers») ed i sottufficiali in incarichi amministrativi.

Gerarchia amministrativa

La «Gerarchia amministrativa» è una gerarchia di comando basata sul principio che *la paga fa grado*. Per gli ufficiali vi sono dieci gradi amministrativi («pay grades») (da 0-1 per il sottotenente a 0-10 per il Generale di Corpo d'Armata; «0» indica naturalmente la categoria degli «Officers»); per i «Warrant Officers» i «pay grades» vanno da W-1 a W-4; per l'«enlisted Personnel» i «pay grades» vanno da E-1 a E-9 ma si riferiscono a 16 diverse denominazioni di grado o specialità.

Iniziando dalla truppa, si nota che fra i soldati si ha un «private E-1» ed un «private E-2», dove il grado è rappresentato unicamente dal diverso livello di paga. Vi è poi il «private first class» con grado amministrativo E-3. Seguono, nella categoria sottufficiali e specialisti, lo «specialist 4» ed il «corporal» entrambi a livello amministrativo E-4; lo «specialist 5» ed il «sergeant» a livello E-5 ecc., finché si arriva, nella categoria dei sottufficiali anziani, ad uno scalamento di gradi gerarchici senza un corrispondente incremento nei gradi amministrativi. A livello E-8, si hanno ad esempio il «master sergeant» ed il «first sergeant» suo superiore.

Seguono poi, all'ultimo grado di paga (E-9), il «sergeant major», il «command sergeant major» ed il «sergeant major of the Army» (che, più che un grado rappresenta un alto incarico presso il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, come consulente, consigliere e tramite nei riguardi dell'intera categoria dei sottufficiali).

Mi sono soffermato su questo concetto della gerarchia amministrativa perché su di essa si basano varie disposizioni disciplinari di non secondaria importanza per cui, ad esempio alcuni tipi di punizioni non possono essere comminate a personale «di grado amministrativo E-4 o superiori». Vi torneremo sopra trattando delle punizioni.

Responsabilità disciplinare dei superiori

Sul'AR 600-20 («Direttive e procedure per l'esercizio del comando nell'Esercito») si legge che «La disciplina è una funzione di comando: è quindi responsabilità di tutti i comandanti dell'Esercito, siano o no in servizio, pretendere che tutti i militari presentino un aspetto ordinato e marziale e provvedere in caso di condotta pregiudizievole al buon ordine e alla disciplina militare (...). Il più anziano, vice ufficiale o sottufficiale, deve agire prontamente, usando i mezzi idonei per ristabilire l'ordine. Uno dei suoi primi atti sarà di chiedere l'aiuto della polizia militare, se è prontamente disponibile...».

Una basilare funzione nel mantenimento della disciplina è attribuita ai *sottufficiali*, considerati consulenti e consiglieri di primaria importanza dei rispettivi comandanti, nelle questioni disciplinari e relative al benessere della truppa. Si legge fra l'altro nel citato regolamento: «Le proposte dei sottufficiali sono tradizionalmente di incommensurabile aiuto ai loro comandanti, nei riguardi delle assegnazioni, trasferimenti di incarico, promozioni, privilegi, disciplina, addestramento, amministrazione, questioni di reparto ed approvvigionamenti».

In seno al plotone, quando il comandante è assente, il «platoon sergeant» assume il comando del reparto.

Diritti e doveri dei militari

Passiamo ora rapidamente in rassegna alcune questioni connesse, più o meno strettamente, con la disciplina.

Uso dell'abito civile

Circa l'uso dell'abito civile da parte dei militari dell'Esercito, non esiste alcuna costrizione al di fuori delle ore e degli obblighi di servizio, salvo ordini superiori in contingenze particolari. Per il personale femminile vi è la direttiva di evitare comunque abbigliamenti in contrasto con la serietà della loro professione (AR 670-30: «Female personnel»).

Matrimonio

Circa il matrimonio non vi sono altre restrizioni se non quella relativa ai cadetti (allievi ufficiali in servizio permanente) i quali non possono sposare prima della nomina ad ufficiale.

Saluto

Molto dettagliate sono le regole sul saluto, argomento trattato nel citato AR 600-25 e nel Field Manual 21-13. In sintesi, vige *l'obbligo del saluto reciproco fra militari* della stessa e di diversa Forza Armata, compreso il Corpo dei Marines e della Guardia Costiera. Il saluto non è dovuto al superiore a bordo di automezzo, nei locali pubblici (teatro, ecc.), e quando uno o entrambi i militari siano in abito civile. Le Autorità militari locali sono autorizzate a restringere ulteriormente l'obbligo del saluto laddove la congestione del traffico lo renda troppo frequente o impossibile.

Libera uscita

Grande liberalità vi è in materia di libera uscita, né vi sono controlli di presenza alla sera. Si pretende però che di questa liberalità non si abusi, e che i soldati siano prontamente reperibili e si tengano collegati per eventuali ordini improvvisi di servizio. Circa i permessi alla truppa, ha influenza determinante il giudizio dei sottufficiali del reparto.

Nel territorio degli Stati Uniti non vi sono di norma vincoli territoriali agli spostamenti dei militari fuori servizio («limiti di presidio»), salvo eventuali zone interdette («off limits»). Per le truppe d'oltremare, decide il comandante.

Ai militari non in servizio è vietato circolare armati.

Libertà di espressione

Il militare può scrivere per il pubblico «for personal profit» in assoluta parità di diritti e di limitazioni con gli scrittori civili di professione, purché con i suoi scritti egli non svolga attività politica di parte. Particolari disposizioni vigono circa la pubblicazione di studi effettuati presso le scuole ed istituti militari.

E' vietata la partecipazione dei militari, salvo specifica autorizzazione delle autorità competenti, alle dimostrazioni pubbliche «durante le ore in cui dovrebbero essere in servizio; quando sono in divisa; in un'area militare; all'estero; quando la loro partecipazione costituisce una violazione della legge e dell'ordine; quando è presumibile che la manifestazione sfoci nella violenza».

Libertà di associazione

L'argomento è specificamente trattato nell'AR 1-210 («Partecipazione alle attività delle associazioni private»). Di massima i militari possono appartenere ad associazioni sportive, culturali ed anche politiche, purché i loro fini non siano in contrasto con quelli dello Stato e con le istituzioni militari.

Sul piano politico, il militare può essere iscritto ad un partito; non deve però svolgere alcuna attività, né partecipare a campagne elettorali, né presentarsi candidato.

Nessuna apertura viene fatta, né dai regolamenti né dall'opinione corrente negli ambienti direttivi, all'eventuale istituzione di *sindacati militari*. Si cerca comunque di prevenire qualunque spinta in materia, curando molto il benessere e creando canali di vario genere per far pervenire anche al vertice della gerarchia, non solo ogni lagnanza, ma perfino singole voci che propongano cambiamenti ai regolamenti o per l'eventuale allargamento, volta per volta, di alcune libertà. Si legge ad esempio sull'AR 600-20, che tratta della partecipazione di militari a sfilate o spettacoli civili («pageants or shows»), che le richieste di eccezioni alle prescrizioni dei regolamenti debbono essere inviate, per via gerarchica, ad un particolare ufficio dello Stato Maggiore dell'Esercito, di cui viene fornito l'indirizzo.

L'argomento «*sindacati*», trattato in modo blandamente polemico è affiorato di recente in qualche articolo sulla stampa, ma più che altro per dimostrare *l'assurdità della cosa*. «*Army Times*» del 23 luglio 1975 riporta alcune dichiarazioni negative fatte dal Vice Segretario dell'Esercito («*Acting Army Secretary*»), in cui, fra l'altro è detto che l'Esercito tiene sotto osservazione lo sviluppo dei sindacati negli eserciti olandese e tedesco, fenomeno che ha suscitato reazioni critiche da parte delle alte cariche del Pentagono, ed aggiunge: «Non vedo come un sindacato potrebbe aiutare la causa dei nostri soldati. *Esso potrebbe, per contro, essere deleterio per la disciplina*».

Attendenti

Nell'Esercito degli Stati Uniti non esistono attendenti, ma un certo numero di militari (sottufficiali e truppa) viene adibito al servizio dei Generali di rango elevato. Nel 1973, dietro pressioni del Congresso, il Pentagono si impegnò ad una riduzione del 28 per cento di questo personale: si trattava di 1722 unità, al servizio di 860 fra generali ed ammiragli e di 110 capitani di vascello, comportanti una spesa annuale di 21,3 milioni di dollari, comprendendo i costi relativi ad un anno di addestramento al particolare servizio.

Con direttiva del Dipartimento della Difesa del 16 agosto 1973, oltre alla riduzione quantitativa, venne stabilita una limitazione delle attribuzioni di detto personale e venne precisata la sua utilizzazione da parte degli ufficiali solo in occasione di funzioni di rappresentanza; norma, questa, valida anche per le truppe dislocate oltremare.

Permangono invece gli inservienti militari alle mense, in aggiunta al personale civile.

Forma militare

Prescrizioni minute, accompagnate da fotografie, figurano sui regolamenti nei riguardi della forma, specie per quanto riguarda *capelli, barba, baffi e basette*. In sintesi: i capelli devono essere tenuti corti ed in ordine, con un taglio non vistoso (con particolare riferimento al

volume dei capelli crespi dei negri). Il personale femminile deve tenere i capelli in ordine, né troppo lunghi, né troppo corti. Non è prescritto un particolare taglio.

Per i militari dell'Esercito *non è ammessa la barba*. I *baffi* sono invece consentiti, purché di taglio sottile e diritto.

Ricompense

Un grosso regolamento (AR 672-5-1) è dedicato alle ricompense militari («Military awards»).

Fra queste figurano le decorazioni riservate a premiare gli atti di valore in combattimento, in testa alle quali è la «Medaglia di onore», seguita dalla «Croce di servizio distinto», dalla «Stella d'argento» e dalla «Stella di bronzo». Altre decorazioni, invece, possono riferirsi sia ad azioni di guerra che di pace.

Il citato regolamento elenca anche, fra le «Medaglie relative al Servizio per gli Stati Uniti», la «Medaglia della Campagna della Guerra Civile» del 1851-1865 e la «Medaglia per la Campagna contro gli Indiani» del 1865-1868 (Oregon, Idaho, Nevada), del 1867-1875 (Comanches e tribù confederate del Kansas, Colorado, Texas, Nuovo Messico, e territorio indiano), ecc., campagne che segnarono tappe della storia degli Stati Uniti e il cui ricordo serve a mantenere vivo il senso della tradizione, anche se ben pochi saranno oggi i viventi che possono ostentarle. Molte altre medaglie attestano la partecipazione alle successive campagne di guerra degli Stati Uniti, fino a quella recente del Vietnam.

Fra le ricompense relative alla vita di tutti i giorni, figurano: il «certificato di lodevole comportamento» («Certificate of achievement»), concesso in riconoscimento di atti o imprese meritorie, qualora non ricorrano gli estremi per una decorazione; il «certificato di buon profitto» («proficiency») e quelli di «idoneità» e di «diploma», concessi per il favorevole esito di corsi di durata superiore a tre settimane. Per corsi di durata inferiore, può essere invece rilasciata una semplice «lettera di riconoscimento», a meno che il Dipartimento dell'Esercito non giudichi che il particolare corso meriti un riconoscimento più alto.

Per condotta esemplare, efficienza e fedeltà nel servizio militare attivo nelle Forze Federali degli Stati Uniti, può essere concessa ai migliori la «Medaglia di buona condotta».

Il riconoscimento di particolari meriti acquisiti in servizio può consistere inoltre, (per l'«Enlisted personnel»), anche in avanzamenti di grado o di qualifica e, al momento in cui lasciano il servizio, nella concessione di un «congedo onorevole».

Grande importanza morale viene inoltre attribuita alla concessione di particolari distintivi («badges») e relativi attestati, che possono essere di qualificazione, di dimostrata abilità nell'assolvimento di compiti rischiosi e di eccezionale durezza, ovvero di speciale qualificazione e di successo conseguito nei prescritti corsi addestrativi («Combat and special skill badges») e, infine, di identificazione, per denotare servizi compiuti in particolari condizioni («Identification badges»).

Punizioni

Il sistema punitivo vigente nelle Forze Armate degli Stati Uniti è assai complesso.

Le punizioni (delle quali è impossibile fornire un elenco dettagliato) sono sostanzialmente di tre categorie, la prima delle quali viene paradossalmente definita «*misure disciplinari non punitive*» («non punitive disciplinary measures») (MCM, pag. 128 c, ed AR 600-20, pag. 5-6) e non viene contemplata dal Codice degli Stati Uniti, né forma oggetto di annotazioni sui documenti personali del militare (ufficialmente «non punito»). La seconda categoria è quella delle «*punizioni non giudiziarie*» («non judicial punishment»), cioè delle punizioni di competenza degli ufficiali comandanti nei riguardi dei loro subordinati (con allargamento della sfera di competenza in determinati casi) (U.C.M.J. art. 15), senza necessità di intervento delle Corti Marziali (salvo specifica e tempestiva richiesta del colpevole). La terza categoria di punizioni (a sua volta scindibile in tre livelli di gravità e di competenza) si riferisce ai «*provvedimenti disciplinari e penali*» adottabili dalle Corti Marziali.

Prima di passare all'esame dei singoli provvedimenti disciplinari, sembra opportuno introdurre un chiarimento concettuale di alcuni termini

americani che, trasportati nella nostra lingua, potrebbero suscitare dubbi circa la loro corretta interpretazione.

Di seguito si riportano pertanto alcune definizioni tratte dal citato «Uniform Code of Military Justice». «Apprehension» (= «arresto»): consiste nel prendere una persona in custodia; «Arrest» (= «arresti disciplinari»): consiste nella limitazione della libertà («the restraint») di una persona mediante un ordine, non imposto come una punizione per una mancanza, allo scopo di farla restare entro limiti specificati; «Confinement» (= «camera di punizione», «prigione militare», «stabilimento penale» o simili); consiste nella limitazione fisica della libertà di una persona; «Correctional custody» (= «custodia correzionale»): consiste nella limitazione fisica della libertà di una persona durante le ore di servizio o quelle non di servizio e può comprendere lavori extra, anche di fatica, o lavori pesanti («hard labor»).

Nel «Manuale per le Corti Marziali» (pag. 25-5) si trovano anche altre importanti definizioni fra le quali: «Forfeiture» (= «ritenuta sugli assegni»), che consiste in una trattenuta sulla paga (o stipendio) che può essere totale e, in taluni casi, su espresso ordine della Corte Marziale, comprendere anche le indennità. L'importo di tale trattenuta viene incamerato dall'Erario degli Stati Uniti, via via che si rende disponibile; «Fine» (= «multa»): calcolata sulla base della paga, ma che deve essere versata subito, in un'unica soluzione. Viene generalmente comminata da una Corte Marziale per punire indebiti arricchimenti dovuti ad atti illeciti e quasi sempre sommata ad altre punizioni; «Detention of pay» (trattenuta temporanea sulla paga) che consiste in una trattenuta parziale, nella misura indicata nella sentenza, sulla sola paga base; la somma trattenuta verrà poi corrisposta al punito entro un termine stabilito dalla Corte Marziale, comunque non superiore ad un anno.

Misure disciplinari non punitive

Le «misure disciplinari non punitive» consistono in attività addestrative o in istruzioni da svolgere fuori orario di servizio, ma con il criterio di colmare le deficienze riscontrate nella preparazione o nella condotta del militare. Così ad uno specializzato non potrà — come

sanzione non punitiva — essere imposto un lavoro pesante extra, mentre gli può venire ordinato di esercitarsi, fuori orario, nella sua specializzazione. Ciò perché chi applica tali sanzioni con potere discrezionale, non le utilizzi per eludere le garanzie previste, a favore di chi ha mancato, nella normativa relativa alle punizioni propriamente dette.

Punizioni non giudiziarie

Le «punizioni non giudiziarie» sono destinate a reprimere mancanze leggere («minor offenses») quando si siano dimostrate inefficaci le misure non punitive.

I relativi poteri di applicazione sono i seguenti:

— ogni ufficiale comandante può infliggere agli ufficiali dipendenti una o più tra le seguenti punizioni: ammonizione; rimprovero; restrizione della libertà di spostamento entro determinati limiti, con o senza sospensione dal servizio, per non più di 30 giorni consecutivi. All'«Enlisted personnel» dipendente, sottufficiali e truppa, può infliggere: condanna a pane ed acqua o a razione ridotta, per non più di tre giorni consecutivi, al solo personale imbarcato; custodia correzionale fino a 7 giorni consecutivi; ritenuta sugli assegni («forfeiture») non superiore a 7 giorni di paga; riduzione al grado amministrativo inferiore; lavori extra servizio, anche di fatica, per non oltre 14 giorni consecutivi e restrizione della libertà di spostamento entro determinati limiti, con o senza sospensione dal servizio, per non oltre 14 giorni consecutivi; trattenuta temporanea sulla paga («detention of pay») per non più di 14 giorni;

— i Comandanti col grado minimo di Maggiore (o Capitano di Corvetta) possono infliggere: la citata punizione a pane ed acqua, o a razione ridotta, al personale imbarcato; la custodia correzionale fino a 30 giorni; la ritenuta sugli assegni («forfeiture») di non oltre mezza mensilità per 2 mesi; riduzione al più basso grado amministrativo o ad uno intermedio (un militare di grado amministrativo E-4 o superiore non può, però subire una riduzione superiore ai 2 gradi amministrativi); lavori extra servizio, anche di fatica, fino ad un massimo di 45 giorni consecutivi; restrizione della libertà di spostamento entro de-

terminati limiti, con o senza sospensione dall'incarico, fino a 60 giorni; trattenuta temporanea sulla paga («detention») di non oltre mezza mensilità ogni mese, con o senza sospensione dal servizio, per non oltre 3 mesi;

— gli ufficiali che hanno l'autorità di convocare la Corte Marziale Generale ed i Generali Comandanti sono autorizzati ad infliggere agli ufficiali le seguenti punizioni non giudiziarie: arresti in quartiere («arrest in quarters») fino a 30 giorni; ritenuta sugli assegni non superiore alla metà dello stipendio per non oltre due mesi; restrizione della libertà di spostamento entro limiti prescritti, con o senza sospensione dall'incarico, fino a 60 giorni consecutivi; trattenuta temporanea sugli assegni di non oltre metà dello stipendio mensile, fino a 3 mesi.

A tali poteri disciplinari permanenti, occorre poi aggiungerne altri, che possiamo chiamare occasionali o di intervento, a carattere immediato e temporaneo. Si legge, infatti (art. 7, comma *c* dell'UCMJ): «Gli ufficiali, i vice ufficiali ed i sottufficiali (e gradi corrispondenti della Marina) sono autorizzati (altrove — AR 600-20 — si parla di precisa responsabilità disciplinare, cioè di dovere) a reprimere liti, risse e disordini fra persone soggette a questo capitolo (militari in genere) e ad arrestare («tro apprehend») gli individui di tale categoria che vi prendono parte».

Occorre infine dire che l'applicazione delle punizioni non giurisdizionali è soggetta a molte eccezioni e regole di dettaglio, come, ad esempio, quella che il personale di grado amministrativo E-4 o superiore ed il personale femminile non possono essere posti in custodia correzionale né, se imbarcati, messi a pane ed acqua, ecc.

Punizioni giudiziarie

Un tipo di punizione finora non considerato, perché di competenza esclusiva delle Corti Marziali, è quello delle «Disciplinary Barracks» o «Caserme Disciplinari» (corrispondenti, più o meno, alle vecchie «compagnie di disciplina»), le quali hanno lo scopo dichiarato di recuperare gli elementi ivi internati, restituendoli alla loro attività militare, od eventualmente civile, con attitudini migliorate. E' per questo che, fino dal loro arrivo alle «Disciplinary Barracks», i militari da

correggere subiscono una sorta di esame psicotecnico per stabilire il tipo di lavoro a cui assegnarli in base alle attitudini e inclinazioni individuali. Lo studio del loro carattere viene poi approfondito col tempo per migliorarli e consigliarli per il futuro. Anche in questi stabilimenti si ha molta cura del benessere, svaghi compresi, pur nella rigorosa applicazione delle regole disciplinari.

Come guida per le Corti Marziali, il MCM reca una tabella che riporta il limite massimo delle punizioni di «confinement» («prigione») o «forfeiture» («ritenuta sugli assegni») applicabili per ciascuna mancanza (o reato) di un lunghissimo elenco.

In un paragrafo dello Stesso Manuale delle Corti Marziali è però detto: «Al momento stesso di una dichiarazione di guerra (...) le limitazioni prescritte per le punizioni in violazione degli articoli (...) saranno automaticamente sospese...».

A titolo di esempio, stralcio dalla suddetta tabella le sanzioni massime previste per:

- comportamento poco rispettoso («Behaving with disrespect») verso il proprio superiore ufficiale: congedo per cattiva condotta, trattenuta di tutta la paga e indennità, 6 mesi di lavori pesanti (in uno stabilimento di pena) («confinement at hard labor»);
- disobbedienza volontaria ad un ordine legale del proprio superiore ufficiale: congedo disonorevole, trattenuta di tutta la paga e indennità, cinque anni di lavori pesanti;
- violazione o disobbedienza ad un regolamento od ordine legale di carattere generale: congedo disonorevole, trattenuta di tutta la paga e indennità, due anni di lavori pesanti;
- ubriachezza in servizio: congedo per cattiva condotta, trattenuta di tutta la paga e indennità, 9 mesi di lavori pesanti;
- uso e spaccio di droga: congedo disonorevole, trattenuta di tutta la paga e indennità, 10 anni di lavori pesanti. (Se la droga è marijuana, il massimo della punizione è di 5 anni di lavori pesanti), ecc.

Ad evitare mancanze o reati dovuti ad errata interpretazione di determinati divieti, l'«Uniform Code of Military Justice» fornisce un'accurata serie di dettagliate spiegazioni riguardanti singolarmente oltre 50 mancanze, dando inoltre indicazioni generali per le restanti categorie di mancanze possibili.

Responsabilità di comando in casi particolari

In caso di emergenza, ove i reparti risultino dispersi, o frammischiati, nelle diverse situazioni del campo di battaglia o in prigionia, il comando verrà assunto dal più elevato in grado o dal più anziano fra i presenti.

Quando Comandi Autonomi di più Forze Armate operano riuniti o collaborano con lo stesso compito, il controllo operativo di un Ufficiale sulle unità o membri delle Forze miste può essere stabilito: a) da un accordo amichevole; b) dall'assegnazione di un Comando unificato da parte del Comitato dei Capi di Stato Maggiore (AR 600-20, para. 3-10/a).

Se operano insieme unità dell'Esercito e dei Marines, assume il comando il più elevato in grado (salvo diversa disposizione del Presidente) (AR 600-20, para. 3-10/a).

Il personale del WAC (Corpo Femminile dell'Esercito) può essere investito di funzioni di comando, purché non operativo.

I cappellani militari rivestono un grado militare senza funzioni di comando; sono però autorizzati ad esercitare funzioni di supervisione e controllo operativo (AR 600-20, para 3-12/e).

Reclami disciplinari

Un militare cui sia stata inflitta da un superiore una punizione non giudiziaria, se ritiene questa ingiusta o sproporzionata alla mancanza, può presentare per via gerarchica (su apposito modulo) un reclamo («appeal») diretto al livello superiore di chi lo ha punito. Il reclamo, prontamente inoltrato, verrà esaminato con l'eventuale consulenza di un giudice-avvocato, per la decisione in merito; al *punito potrà essere frattanto ordinato di scontare la punizione*. Nel reclamo possono essere esposte, o no, le ragioni dell'appellante, il quale però dovrà comunque chiarire se considera la punizione ingiusta oppure sproporzionata. Talvolta è lo stesso ufficiale che ha punito a provvedere alla modifica della punizione, ed in tal caso chiederà al militare se si ritiene soddisfatto o se intende insistere nel reclamo.

Lagnanze

Le lagnanze («Complaints») od accuse contro altri militari (da non confondere coi reclami disciplinari) devono essere presentate per iscritto secondo una particolare procedura, regolata dall'AR 20-1 («Inspector General Complaint System») cap. 3. Di tutte le lagnanze presentate verrà rilasciata ricevuta. I Comandi superiori compiono le necessarie indagini, poi la pratica stessa torna per la definizione al Comando competente.

CONCLUSIONI

Come già è stato osservato, il sistema disciplinare americano è assai complesso e caratterizzato formalmente dalla presenza costante della legge nei rapporti fra militari dello stesso o di diverso grado, sia per il continuo riferimento ai codici che viene fatto nei regolamenti, sia per la virtuale onnipresenza del «Judge-Advocat» che sembra in attesa all'angolo della caserma per intervenire con la sua Corte Marziale, pronto ad avocare alla «Giustizia» la risoluzione di ogni banale attrito fra superiore ed inferiore.

Nella realtà quotidiana il «Judge-Advocat» fa sentire la sua presenza fra la truppa molto meno dell'autorevolissimo sottufficiale. Tra gli ufficiali, poi, l'avvocato militare è generalmente e soprattutto considerato un prezioso preparatissimo consigliere e collaboratore, sul quale è possibile ed utile scaricare la risoluzione dei «casi impossibili» in campo disciplinare e amministrativo, che tante volte intralciano e rallentano l'attività di programmazione addestrativa e di supervisione dei comandanti. Ciò è particolarmente sentito presso le unità dislocate all'estero.

Sull'argomento trattato nel presente studio, molto resterebbe da dire, e su quanto è stato detto, da completare e da chiarire. Speriamo almeno di essere riusciti ad aprire un sentiero sufficiente a facilitare il lavoro di quanti hanno interesse ad approfondire, tutta o in parte, la materia.

Gen. Franco Donati

da «Rivista Militare» Gennaio - Febbraio 1976

* * *